

Bulgaria

Articolo 67 (a)

I nomi, gli indirizzi e i mezzi di comunicazione delle autorità centrali designate conformemente all'articolo 53 sono i seguenti:

Ministero della giustizia

Direzione "Protezione giuridica internazionale del minore e adozioni internazionali"

Tel.: (+359 2) 9237302

E-mail: L_Chernogorova@justice.government.bg

Fax: (+359 2) 9871557

Indirizzo: ul. "Slavyanska" 1

1040, Sofia

Bulgaria

(Per tutte le questioni regolate dal regolamento relativamente alla responsabilità genitoriale, alla sottrazione di minore e all'affido del minore (art. 56))

Direzione "Cooperazione giudiziaria internazionale e questioni europee"

Tel.: (+359 2) 9237413

Fax: (+359 2) 9809223

Indirizzo: ul. "Slavyanska" 1

1040, Sofia

Bulgaria

(Per tutte le questioni regolate dal regolamento eccetto quelle relative alla responsabilità genitoriale, alla sottrazione di minore e all'affido del minore (art. 56))

Articolo 67 (b)

Le lingue accettate per le comunicazioni indirizzate alle autorità centrali conformemente all'articolo 57, paragrafo 2, sono le seguenti: bulgaro, inglese e francese.

Articolo 67 (c)

Le lingue accettate per il certificato concernente il diritto di visita conformemente all'articolo 45, paragrafo 2, sono le seguenti: bulgaro, inglese e francese.

Articoli 21 e 29

Le autorità competenti nella Repubblica di Bulgaria ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, per il riconoscimento delle decisioni giudiziarie in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale sono le autorità competenti per la registrazione, vale a dire i sindaci dei comuni (articolo 621, secondo comma, del codice di procedura civile).

L'autorità competente nella Repubblica di Bulgaria ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 3, per quanto riguarda il riconoscimento delle decisioni è il tribunale regionale del luogo in cui la controparte ha il suo domicilio o la sua sede legale o, qualora quest'ultima non abbia né domicilio né sede legale nel territorio della Repubblica di Bulgaria, il tribunale regionale del luogo in cui la parte interessata ha il suo domicilio o la sua sede legale (articolo 622, primo comma, del codice di procedura civile). Nel caso in cui la parte interessata non abbia né il domicilio né la sede legale nel territorio della Repubblica di Bulgaria, occorre presentare il ricorso dinanzi al *Sofiyski gradski sad* (tribunale della città di Sofia).

L'autorità competente alla quale dev'essere presentata l'istanza di cui all'articolo 29 è il tribunale regionale del luogo in cui il debitore ha il suo domicilio o la sua sede legale o il tribunale regionale del luogo dell'esecuzione (articolo 623, primo comma, del codice di procedura civile).

Articolo 33

La decisione può essere impugnata dinanzi alla Corte d'appello di Sofia (articolo 623, sesto comma, prima frase, del codice di procedura civile).

Articolo 34

Ulteriori impugnazioni contro le decisioni della Corte d'appello di Sofia vanno depositate presso la Corte di cassazione (articolo 623, sesto comma, seconda frase, del codice di procedura civile)

Ultimo aggiornamento: 26/06/2018

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.